

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2017

del 13 giugno 2017

che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo [2018/808]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce un regime di scambi specifico tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce che i dazi doganali indicati negli allegati della tabella I del protocollo 3 dell'accordo SEE possono essere adeguati dal Comitato misto SEE in seguito a concessioni reciproche. L'Islanda e l'Unione europea hanno convenuto di abolire i dazi doganali per alcuni prodotti elencati nel protocollo 3 dell'accordo SEE. Tali concessioni si applicheranno unicamente ai prodotti originari rispettivamente dell'Unione europea e dell'Islanda, ai sensi della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 3 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 3 dell'accordo SEE è così modificato:

1. All'articolo 2, alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«I prodotti di cui alla tabella I originari dell'Islanda o dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I e al punto 1 bis dell'allegato II della tabella I.»

2. L'allegato I della tabella I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
3. L'allegato II della tabella I è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) o, se successivo, lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (¹).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(¹) G.U.L. 274 del 24.10.2017, pag. 58.

